FOGLIO INFORMATIVO

Affidamenti per servizio estero con garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96

Anticipi, finanziamenti, crediti documentari, lettere di credito Stand-by, garanzie internazionali

INFORMAZIONI SULLA BANCA

La Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa

Via : 3 Novembre, 20 - 38079 - Tione di Trento (TN)
Tel.: 0465 896896 - Fax: 0465 896899
Email: info@lacassarurale.it Sito internet: www.lacassarurale.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Trento n. 1908
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4038.6.0 - cod. ABI 08078
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157639
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

CHE COS'È L'AFFIDAMENTO PER SERVIZI ESTERO

Con il contratto di affidamento per i Servizi estero la Banca concede al Cliente, a tempo determinato o indeterminato, una linea di credito che lo stesso può utilizzare in **modalità promiscua** entro il limite dell'importo concesso (cd. Plafond) e previa sottoscrizione di specifici Contratti di Finanziamento o di Crediti di Firma.

La Banca ha diritto di esaminare ed eventualmente di non accogliere singole domande di stipula di Contratti di Finanziamento o di Crediti di Firma dandone comunicazione al Cliente.
Eventuali utilizzi consentiti oltre il limite dell'importo concesso o dopo la scadenza dell'affidamento non comportano rispettivamente né l'aumento dell'affidamento né il reintegro dello stesso.

L'affidamento può essere concesso in Euro o, se previsto, in divisa estera.
Se l'affidamento è in divisa estera e il Cliente non paga alla Banca tutto quanto dovuto, la Banca può, in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con almeno cinque giorni di anticipo, convertire in Euro il proprio credito scaduto e gli eventuali interessi anche di mora nel frattempo maturati, addebitando il relativo importo sul conto corrente in Euro del Cliente.

Il Cliente può utilizzare la linea di credito in una o più delle seguenti forme tecniche:

Finanziamenti all'esportazione per anticipi su forniture estero e/o su flussi all'esportazione
Con il finanziamento all'esportazione per anticipi la Banca concede al Cliente un finanziamento in Euro o in divisa estera, a fronte di una o più operazioni commerciali di esportazione di beni e/o servizi, adeguatamente documentate dal Cliente ed inerenti alla propria attività.
Il finanziamento è riservato alle imprese Clienti titolari di conto corrente di corrispondenza (conto di regolamento) acceso presso la Banca e alle quali è stata preventivamente concessa un'apposita linea di credito.
Se ricorrono le condizioni per la concessione del finanziamento, la Banca eroga l'anticipo in un'unica soluzione, accreditando il conto di regolamento.
In assenza di rimborso, l'anticipo viene estinto alla scadenza, con addebito di capitale ed interessi sul conto corrente indicato dal Cliente.
Il **rimborso** dell'anticipo da parte del Cliente può avvenire anche **prima della scadenza** pattuita contrattualmente, fatto salvo, in questo caso, il diritto della Banca di richiedere al Cliente una commissione per estinzione anticipata.
L'anticipo export in Euro o in divisa estera, in ogni caso, non può avere durata maggiore di 18 mesi.
A seconda delle pattuizioni intercorse tra il Cliente e la Banca, l'anticipo viene originariamente erogato in Euro o in divisa estera. Il Cliente, tuttavia, può richiedere alla Banca la **conversione della divisa** dell'anticipo, scegliendo tra le seguenti "valute forti": Dollaro USA, Euro, Franco Svizzero, Yen Giapponese e Sterlina inglese.
Il **tasso di interesse** applicato al finanziamento è **fisso** per tutto il periodo di interessi concordato con il Cliente. Il tasso di interesse fisso per il periodo dà al Cliente la certezza della misura del tasso, indipendentemente dall'andamento dei tassi sul mercato.
Con la sottoscrizione del contratto di Finanziamento Export. il Cliente conferisce alla Banca mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, cod. civ., ad incamerare e trattenere - anche mediante girata, pure per quietanza, i titoli

di credito che dovessero pervenire alla Banca intestati al Cliente o girati a quest'ultimo - le somme dovute in dipendenza del credito derivante dall'esportazione attestata dai documenti consegnati alla Banca. Il Cliente si obbliga ad impartire ai propri debitori esteri le istruzioni necessarie affinché i pagamenti siano eseguiti esclusivamente per il tramite della Banca. La Banca ha facoltà di trattenere e compensare le somme riscosse con i crediti da essa vantati verso il Cliente.
A maggior garanzia degli anticipi, la Banca, in occasione di ciascun Contratto di Finanziamento Export, si riserva la facoltà di richiedere al Cliente la cessione pro-solvendo del relativo credito.

Finanziamenti all'importazione
Con il finanziamento all'importazione la Banca concede al Cliente un finanziamento in Euro o in divisa estera, volto a costituire una disponibilità di fondi da utilizzare per il pagamento di importazioni di beni e/o servizi.
A comprova di tali importazioni, il Cliente presenta le fatture emesse a suo carico dai fornitori non residenti in Italia, ovvero i contratti stipulati con questi ultimi, gli ordini di acquisto merci impartiti ai medesimi o altri analoghi documenti.
Il finanziamento è riservato alle imprese Clienti titolari di conto corrente di corrispondenza (conto di regolamento) acceso presso la Banca e alle quali è stata preventivamente concessa un'apposita linea di credito.
Se ricorrono le condizioni per la concessione del credito, la Banca eroga il finanziamento in un'unica soluzione, accreditando il conto di regolamento. Su ordine del Cliente, che deve essere impartito alla Banca in occasione della presentazione delle fatture o degli altri documenti, l'importo riveniente dal finanziamento all'importazione di volta in volta richiesto può essere bonificato dalla Banca - previo accredito sul conto corrente di regolamento del Cliente - direttamente in favore del fornitore estero in pagamento delle forniture di merci o di servizi.
Il **rimborso** del finanziamento da parte del Cliente può avvenire anche **prima della scadenza** pattuita contrattualmente, fatto salvo, in questo caso, il diritto della Banca di richiedere al Cliente una commissione per estinzione anticipata.
Il finanziamento in Euro o in divisa, in ogni caso, non può avere durata maggiore di 18 mesi.
A seconda delle pattuizioni intercorse tra il Cliente e la Banca, il finanziamento viene originariamente erogato in Euro o in divisa estera. Il Cliente, tuttavia, può richiedere alla Banca la **conversione della divisa** del finanziamento, scegliendo tra le seguenti "valute forti": Dollaro USA, Euro, Franco Svizzero, Yen Giapponese e Sterlina inglese.
Il **tasso di interesse** applicato al finanziamento è **fisso** per tutto il periodo di interessi concordato con il Cliente. Il tasso di interesse fisso per il periodo dà al Cliente la certezza della misura del tasso, indipendentemente dall'andamento dei tassi sul mercato.

Finanziamenti estero a breve termine
Con il finanziamento estero a breve termine, la cui durata non potrà superare i 18 mesi, la Banca concede al Cliente un finanziamento in Euro o in divisa estera destinato a coprire **fabbisogni temporanei di liquidità** del Cliente.
Il finanziamento è riservato alle imprese Clienti titolari di conto corrente di corrispondenza (conto di regolamento) acceso presso la Banca, in Euro o in divisa diversa, ove verrà accreditato l'importo del finanziamento concesso. Il Cliente è tenuto a richiedere il finanziamento estero a breve termine con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di erogazione.

Emissione di crediti documentari all'importazione:
L'operazione di Credito documentario - denominata anche Lettera di Credito, in sigla anche "LC" - consiste **nell'assunzione di un impegno irrevocabile** da parte di una Banca (Banca emittente – Issuing bank), su ordine e per conto del Cliente (Ordinante - Applicant), generalmente acquirente di merci (beni e/o servizi), a seguito del quale tale Banca effettuerà una prestazione economica fino al raggiungimento di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario - Beneficiary), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso Beneficiario, di documenti relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci, che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del Credito documentario.
Con tale forma di pagamento, **l'impegno della Banca si basa esclusivamente sui documenti** e non sulle merci e/o servizi. Pertanto, i documenti dovranno apparire perfettamente conformi a tutti i termini prescritti nel credito nonchè a quanto stabilito dalle Norme ed Usi Uniformi (NUU) relative ai crediti documentari, contenute nella pubblicazione 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.
Tali norme forniscono un set di regole uniformi nella pratica del credito documentario, superando i contrasti dovuti a regolamenti e prassi nazionali diffuse nei singoli Paesi.

Emissione di crediti di firma in forma di lettere di credito Stand-by
La Lettera di credito Stand-by - Stand-by Letter of Credit, in sigla "SBLC" - è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una presentazione di documenti per il suo utilizzo, ma il cui scopo è quello di prestare una garanzia.
La caratteristica principale delle Lettere di Credito Stand-By è quella di **"garantire" il buon fine dell'operazione sottostante** mediante l'intervento di una figura istituzionale (la banca), che si impegna irrevocabilmente ad eseguire una prestazione finanziaria a prima richiesta, qualora il proprio Cliente non assolva una determinata obbligazione e sempreché siano state adempiute le condizioni contenute nel testo della garanzia.
Ad esempio, la SBLC può essere attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, nel caso in cui questi non abbia ricevuto il pagamento dal debitore (ordinante della SBLC) secondo i termini del contratto commerciale sottostante a mezzo bonifico bancario.
La Standby L/C è un **impegno autonomo indipendente dal rapporto di debito principale** e dal contratto stipulato tra il creditore e il debitore.

Le operazioni di Lettere di credito Stand-by sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di

Commercio Internazionale di Parigi (ICC). Attualmente sono in vigore le NUU ("Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti documentari"), pubblicazione n. 600, e le ISP 98 ("International Stand by Practice), pubblicazione n. 590, applicabili tra loro alternativamente e solamente se espressamente richiamate nel testo della Stand-by stessa.

Emissione di crediti di firma in forma di garanzie internazionali a prima richiesta

L'emissione di crediti di firma in forma di garanzie internazionali a prima richiesta (di seguito "Garanzia/e") è un'operazione attraverso la quale una Banca si obbliga a garantire, con la propria firma, l'adempimento di obbligazioni assunte dal Cliente verso un soggetto terzo.
Nelle transazioni di commercio internazionale, le Garanzie più utilizzate sono **autonome e a prima richiesta**.
Una Garanzia autonoma a prima richiesta (Demand guarantee) è una garanzia atipica, cioè non disciplinata dal codice civile e da quelli dei paesi dell'Europa occidentale - esclusa la Gran Bretagna.
La caratteristica principale della garanzia a prima richiesta è quella di operare indipendentemente dall'esistenza, validità ed efficacia del sottostante rapporto contrattuale tra le parti.
La Banca garante (Guarantor) assume quindi nei confronti del Beneficiario (Beneficiary) un'obbligazione propria - autonoma rispetto al rapporto sottostante - di effettuare, a prima e semplice richiesta scritta di quest'ultimo, il pagamento in suo favore delle somme indicate nella Garanzia.
Pertanto, l'emissione di una Garanzia autonoma a prima richiesta presenta caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle di una fidejussione (strumento con carattere accessorio privo di autonomia).
Di conseguenza, in caso di escussione – cioè di richiesta di pagamento a valere sulla Garanzia - la Banca garante avrà il solo compito di verificare che le condizioni documentali e temporali poste nella Garanzia per la sua valida escussione siano state rispettate. In tal caso, operando in veste autonoma, onorerà la richiesta di escussione senza poter opporre efficacemente al Beneficiario eventuali eccezioni connesse al rapporto sottostante o a rapporti diversi da quello che intercorre tra il Garante e il Beneficiario.
A seconda della loro struttura, le Garanzie autonome a prima richiesta possono essere:

- Dirette, se la Banca garante si assume direttamente l'impegno di effettuare la prestazione al Beneficiario;
- Indirette, se la Banca non si assume un impegno diretto nei confronti del Beneficiario, ma garantisce l'impegno di una Banca garante che risiede nel Paese del Beneficiario.

La Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), ha emanato le "Norme Uniformi della ICC per le Garanzie a Prima Richiesta" (pubb. n. 758) che rendono più omogenea la disciplina di tale tipo di garanzie a livello internazionale, al fine specifico di promuoverne un uso consapevole sulla base di accordi contrattuali coerenti e chiari.

Qualora il Beneficiario abbia soddisfatto le condizioni previste nella Garanzia stessa per la valida richiesta di pagamento, l'Ordinante di una Garanzia autonoma a prima richiesta sopporta il rischio del legittimo addebito della Banca garante che ha onorato la Garanzia.
Resta, naturalmente, salva la possibilità per l'Ordinante di contestare la legittimità dell'escussione (escussione indebita) e far valere le proprie ragioni successivamente, al di fuori della garanzia, in sede stragiudiziale o giudiziaria.

Nell'ipotesi in cui la Banca emettesse, su mandato del proprio Cliente, una Garanzia indiretta (detta anche Controgaranzia - Counterguarantee), rappresentante un invito alla Banca estera ad emettere, a sua volta, una Garanzia a favore di un Beneficiario residente nel Paese della Banca estera (ad esempio un Paese di diritto islamico), la Banca non potrà scaricare la Garanzia indiretta finché non sarà autorizzata dalla Banca estera garante.
La Garanzia emessa dalla banca estera, infatti, è assoggettata alle norme di diritto del Paese in questione, che, generalmente, vincolano il suo scarico alla restituzione dell'originale del testo della Garanzia emessa o, alla presentazione di una liberatoria sottoscritta dal Beneficiario della Garanzia medesima.

GARANZIE

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

L'affidamento, concesso a tempo determinato ed in modalità promiscua per la stipula di finanziamenti export, import e/o a breve termine (con esclusione dei Crediti di Firma), può essere assistito dalla garanzia a favore della Banca da parte del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo stesso e dell'intensità massima dell'agevolazione.
La garanzia opera nelle misure percentuali previste dal Fondo e comunque entro il massimale (plafond) *pro tempore* garantito dal Fondo per ogni impresa. Sulla quota di affidamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste altre garanzie (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo).
La Banca potrà esercitare il diritto di recesso dall'intero affidamento nel caso in cui il Cliente non corrisponda puntualmente alla Banca quanto dovuto in forza anche di un singolo Contratto di Finanziamento.
Per informazioni sulle finalità del Fondo, le sue caratteristiche e le modalità di intervento, nonché per eventuali commissioni per il rilascio della garanzia, si rimanda al sito web www.fondidigaranzia.it .

GARANZIE CONFIDI

In forza degli accordi tempo per tempo sottoscritti dalla Banca con CONFIDI (Consorzi di garanzia collettiva dei Fidi), finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, il cliente potrà beneficiare delle garanzie rilasciate dagli stessi.

RISCHI DELLE OPERAZIONI ESTERO

Tra i **principali rischi**, vanno tenuti presenti:

- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse se il contratto è a tempo determinato) e/o normative, ove contrattualmente previsto;
- il mancato incasso dei crediti commerciali a rimborso del Finanziamento entro la scadenza convenuta, con conseguente addebito del conto corrente del Cliente per l'importo comprensivo di capitale, interessi, spese, oneri accessori e tutto quant'altro dovuto alla Banca;
- **rischio di cambio** nel caso di:
  - rimborso contro Euro di Finanziamenti erogati in divisa estera;
  - incasso dei crediti commerciali per rimborso del capitale in una divisa diversa da quella dell'anticipo stesso;
  - conversione della divisa del finanziamento/anticipo in una divisa diversa da quella dell'accensione durante la vita dell'operazione (arbitraggio);
  - conversione in euro da parte della Banca del proprio credito scaduto e gli eventuali interessi anche di mora nel frattempo maturati, per effetto del mancato pagamento di quanto dovuto dal Cliente;
- **rischio di tasso** in caso di:
  - proroga della scadenza del Finanziamento;
  - conversione della divisa del Finanziamento in una divisa diversa da quella dell'accensione durante la vita dell'operazione (arbitraggio). In questo caso verrà applicato il tasso della nuova divisa a partire dalla data di arbitraggio;
  - revisione del tasso sui Finanziamenti che prevedono più periodi di interesse;
  - andamento in negativo del parametro di riferimento, il tasso applicato al finanziamento non potrà essere inferiore allo Spread;
  - oscillazione dei tassi di cambio per i Finanziamenti all'importazione. In questo caso se il controvalore del singolo finanziamento erogato risulta superiore del 10% rispetto all'importo originario, è necessario rimborsare il maggior debito tra il controvalore del finanziamento e l'importo originario del finanziamento stesso;

- rischi connessi all'assoggettamento della garanzia internazionale a **norme di legge estere e/o Foro competente estero** (ivi comprese Corti Arbitrali), sia nel caso in cui la garanzia sia emessa in forma "diretta" dalla Banca a favore del beneficiario estero, sia quando è emessa in forma "indiretta", con la quale la Banca incarica una banca estera corrispondente all'emissione di una garanzia a favore di un beneficiario estero. A tali rischi, legati all'assoggettamento della garanzia a norme di legge e/o Foro competente estero (ivi comprese Corti Arbitrali), deve essere ricompreso anche l'eventuale incremento di costi legati ad eventuali "spese di giustizia" da espletarsi sulla piazza del beneficiario estero della garanzia;

- per il **Credito documentario**, che è strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante (condizionata cioè alla sola valutazione formale dei documenti e non al merito degli stessi)– il compratore sopporta il rischio di ricevere merci non conformi alle pattuizioni contrattuali a fronte di documenti risultati conformi ai termini del Credito per i quali la sua Banca (emittente) è, quindi, tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e conseguentemente ad addebitarlo. Il venditore sopporta il rischio inverso di non ricevere la prestazione promessa dalla Banca designata e/o confermante o dalla Banca emittente per difetti di conformità della documentazione presentata rispetto a quanto richiesto dal credito, pur avendo fornito merce in linea con le pattuizioni contrattuali. Naturalmente, l'eventuale mancato pagamento da parte delle Banche non influisce sulla validità e sulla persistenza degli obblighi delle parti derivanti dalla corretta esecuzione del contratto sottostante;

- per la **Lettera di credito Stand-by** e le **Garanzie Internazionali a prima richiesta**, entrambi strumenti che operano attraverso un'obbligazione autonoma della Banca rispetto all'operazione commerciale sottostante (condizionata cioè alla sola valutazione formale dei documenti e non al merito degli stessi), l'Ordinante ed il Beneficiario sopportano rispettivamente il rischio di dover pagare, o di non ricevere il pagamento, per ragioni inerenti esclusivamente alla documentazione presentata e non dipendenti, quindi, dalle motivazioni sostanziali che sostengono la richiesta di pagamento. Naturalmente l'eventuale pagamento o mancato pagamento da parte della Banca non influisce sulla validità e sulla persistenza degli obblighi delle parti derivanti dalla corretta esecuzione del contratto sottostante.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo		
Per una linea di credito di: € 100.000,00 Durata della linea di credito (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 5,19437%	Si assume che il Cliente ottenga la linea di credito senza attivare alcun finanziamento/credito di firma e

		quindi sostenendo esclusivamente le spese legate all'affidamento per i Servizi estero.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:	
Commissione mancato utilizzo	2% dell'affidamento sopra indicato
Commissioni istruttoria	2% Minimo: € 150,00 dell'affidamento sopra indicato
Altri oneri per la gestione del rapporto:	
Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - in forma cartacea	€ 0,00
Oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla Banca per ottenere il credito:	
Spese pagate a Confidi	€ 1.000,00

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

VOCI DI COSTO

Spese per l'informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto idonea per la stipula e documento di sintesi)	Nessuna
COMMISSIONI	
Commissioni istruttoria	2% Minimo: € 150,00 dell'affidamento
Commissione mancato utilizzo	2%
Periodicità di addebito commissione di mancato utilizzo	Trimestrale

La commissione di mancato utilizzo è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla porzione di Plafond tempo per tempo non utilizzata dal Cliente mediante la sottoscrizione di Contratti di Finanziamento e/o Crediti di Firma a valere su una o più delle forme tecniche sopra descritte.
Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il Cliente non ha utilizzato l'intero Plafond mediante una delle forme tecniche previste nel contratto. In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al Cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.

ALTRE SPESE	
Spese per invio comunicazioni:	
- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma cartacea	€ 0,00
- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge- Casellario interno alla Banca	€ 0,00
- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma elettronica (Per usufruire della forma elettronica (a costo 0€) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking - si veda il Foglio Informativo di riferimento)	€ 0,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House	€ 5,60
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo c/o Outsourcer	€ 15,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico	€ 2,00
Il Cliente deve sostenere i seguenti oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla Banca per ottenere il credito	
Spese garanzia Confidi	Secondo quanto applicato dal Confidi di riferimento

Nei casi in cui l'affidamento sia garantito dal Fondo di Garanzia delle PMI (Legge 662/96) se a seguito della delibera di ammissione del Fondo l'operazione garantita non sia perfezionata con le modalità e nei termini fissati dal regolamento, potrà essere richiesta una commissione di importo pari a euro 300,00.

ALTRO

Tasso di cambio	Viene applicato il c.d. Cambio al durante (o "spot"), cioè il cambio di mercato quotato dalla Banca nel momento in cui l'operazione viene eseguita, maggiorato di una percentuale massima del 1,50%.

Se l'affidamento è in divisa estera e il Cliente non paga alla Banca tutto quanto dovuto in dipendenza dell'utilizzo del medesimo, la Banca può convertire in euro il proprio credito scaduto e gli eventuali interessi anche di mora nel frattempo maturati, al tasso di cambio sopra indicato.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni denominate "Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale", può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.lacassarurale.it
Il Tasso Effettivo Globale del mutuo (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

Condizioni economiche delle diverse forme di finanziamento

Si riportano di seguito le condizioni economiche delle sole linee di finanziamento che la Banca offre alla clientela.

SPESE PER I FINANZIAMENTI ALL'ESPORTAZIONE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo		
Prodotto: ANTICIPI EXPORT (ED. 2024/01)		
Per un finanziamento di: € 100.000,00 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,2853%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Per un finanziamento di: USD 114.240,00 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,28525%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Per un finanziamento di: CHF 92.530,00 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,28538%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Per un finanziamento di: GBP 85.330,00 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,2853%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Per un finanziamento di: JPY 18.523.000 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,2854%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Gli oneri considerati per il calcolo sono:		
Tasso debitore nominale annuo	Si rimanda alla voce "TASSI" di seguito riportata, con evidenza per le singole Divise	
Costi variabili connessi alla concessione del finanziamento:		
Commissioni di servizio	0,5% Minimo: € 50,00 del finanziamento	
Spese apertura	€ 15,00	
Costi variabili connessi al rimborso del finanziamento:		

Commissioni di servizio estinzione	0,5% Minimo: € 50,00 del finanziamento

VOCI DI COSTO

Durata massima del finanziamento	18 mesi
TASSI	
Tasso di interesse	Tasso EUR: 12%
Tasso di interesse	Tasso USD: 12%
Tasso di interesse	Tasso CHF: 12%
Tasso di interesse	Tasso GBP: 12%
Tasso di interesse	Tasso JPY: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso EUR: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso USD: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso CHF: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso GBP: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso JPY: 12%
Tasso di mora	2% (sommato al tasso contrattuale in vigore al momento della mora)
COMMISSIONI	
Commissioni di servizio	0,5% Minimo: € 50,00
Spese apertura	€ 15,00
Spese proroga	€ 15,00
Commissione di servizio estinzione	0,5% Minimo: € 50,00

La richiesta di proroga dovrà essere avanzata dal Cliente alla Banca entro il termine di 5 giorni lavorativi.
In caso di richiesta di conversione dell'anticipo in altra divisa rispetto a quella in cui è espressa la partita anticipata, se l'anticipo è in euro, dollari USA, yen, sterline, franchi svizzeri, il tasso di volta in volta concordato non può essere superiore al 12%. Se l'anticipo è in una divisa diversa da quelle indicate, il tasso di volta in volta concordato sarà determinato sulla base dei tassi interbancari rilevati nei Paesi a cui appartengono le divise - secondo la quotazione che tali tassi assumono nel momento in cui contabilizzata l'operazione - con la maggiorazione dello spread previsto nel Contratto di Finanziamento Export o negli eventuali Accordi integrativi o successivamente modificato.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento il Cliente deve far pervenire la richiesta per iscritto alla Banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi.

ALTRO

Tasso di cambio	Viene applicato il c.d. Cambio al durante (o "spot"), cioè il cambio di mercato quotato dalla Banca nel momento in cui l'operazione viene eseguita, maggiorato di una percentuale massima del 1,50%.

VALUTE

Erogazione del finanziamento	
Finanziamento in Euro	il giorno dell'erogazione del finanziamento
Finanziamento in divisa estera	due giorni lavorativi secondo il calendario Forex dalla data di erogazione del finanziamento
Estinzione del finanziamento	
Finanziamento in Euro	il giorno dell'estinzione del finanziamento
Finanziamento in divisa estera	due giorni lavorativi successivi alla data di operazione di

accredito

La contabilizzazione avverrà:
• 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza se con acquisto di divisa sul mercato contro euro o con disponibilità di conto in divisa;
• il giorno di negoziazione nel caso di bonifico pervenuto dall'estero (condizione pertinente agli "anticipi all'esportazione").
Il cambio eventuale da applicarsi sarà quello del giorno di contabilizzazione (sia nel caso di acquisto della divisa sul mercato che nel caso di arbitraggio con altra divisa).

IMPATTO DELLA FLUTTUAZIONE DEL CAMBIO SULL'AMMONTARE DA RIMBORSARE A SCADENZA

Simulazione di un apprezzamento del 20% contro euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'accensione e l'estinzione del finanziamento.

Divisa e importo	Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo a scadenza	Importo a scadenza con var. sfavorevole del cambio del 20%
USD 114.240,00 pari a € 100.280,90	12%	12	USD 127.948,80 pari a € 112.314,61	USD 127.948,80 pari a € 140.393,26
CHF 92.530,00 pari a € 99.548,14	12%	12	CHF 103.633,60 pari a € 111.493,92	CHF 103.633,60 pari a € 139.367,40
GBP 85.330,00 pari a € 100.014,07	12%	12	GBP 95.429,33 pari a € 111.851,34	GBP 95.429,33 pari a € 139.814,18
JPY 18.523.000 pari a € 99.463,03	12%	12	JPY 20.745.760 pari a € 111.398,59	JPY 20.745.760 pari a € 139.248,24

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni denominate "Altri finanziamenti", può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.lacassarurale.it
Il Tasso Effettivo Globale del mutuo (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

SPESE PER I FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi di calcolo
Prodotto: FINANZIAMENTI IMPORT (ED. 2024/01)

Per un finanziamento di: € 100.000,00 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,2853%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Per un finanziamento di: USD 114.240,00 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,28525%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Per un finanziamento di: CHF 92.530,00 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,28538%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Per un finanziamento di: GBP 85.330,00 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,2853%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.
Per un finanziamento di: JPY 18.523.000 Durata (mesi): 12	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 13,2854%	Si assume che il Cliente ottenga il finanziamento attivando la linea di credito per l'intero importo concesso.

Gli oneri considerati per il calcolo sono:

Tasso debitore nominale annuo	Si rimanda alla voce "TASSI" di seguito riportata, con evidenza per le singole Divise
Costi variabili connessi alla concessione del finanziamento:	
Commissioni di servizio	0,5% Minimo: € 50,00 del finanziamento
Spese apertura	€ 15,00
Costi variabili connessi al rimborso del finanziamento:	
Commissioni di servizio estinzione	0,5% Minimo: € 50,00 del finanziamento

VOCI DI COSTO

Durata massima del finanziamento	18 mesi
TASSI	
Tasso di interesse	Tasso EUR: 12%
Tasso di interesse	Tasso USD: 12%
Tasso di interesse	Tasso CHF: 12%
Tasso di interesse	Tasso GBP: 12%
Tasso di interesse	Tasso JPY: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso EUR: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso USD: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso CHF: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso GBP: 12%
Tasso di interesse - proroga del finanziamento	Tasso JPY: 12%
Tasso di mora	2% (sommato al tasso contrattuale in vigore al momento della mora)
COMMISSIONI	
Commissioni di servizio	0,5% Minimo: € 50,00
Spese apertura	€ 15,00
Spese proroga	€ 15,00
Commissione di servizio estinzione	0,5% Minimo: € 50,00

La richiesta di proroga dovrà essere avanzata dal Cliente alla Banca entro il termine di 5 giorni lavorativi.
In caso di richiesta di conversione dell'anticipo in altra divisa rispetto a quella in cui è espressa la partita anticipata, se l'anticipo è in euro, dollari USA, yen, sterline, franchi svizzeri, il tasso di volta in volta concordato non può essere superiore al 12%. Se l'anticipo è in una divisa diversa da quelle indicate, il tasso di volta in volta concordato sarà determinato sulla base dei tassi interbancari rilevati nei Paesi a cui appartengono le divise - secondo la quotazione che tali tassi assumono nel momento in cui contabilizzata l'operazione - con la maggiorazione dello spread previsto nel Contratto di Finanziamento Export o negli eventuali Accordi integrativi o successivamente modificato.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento il Cliente deve far pervenire la richiesta per iscritto alla Banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi.

ALTRO

Tasso di cambio	Viene applicato il c.d. Cambio al durante (o "spot"), cioè il cambio di mercato quotato dalla Banca nel momento in cui l'operazione viene eseguita, maggiorato di una percentuale massima del 1,50%.

VALUTE

Erogazione del finanziamento

Finanziamento in Euro	il giorno dell'erogazione del finanziamento
Finanziamento in divisa estera	due giorni lavorativi secondo il calendario Forex dalla data di erogazione del finanziamento
Estinzione del finanziamento	
Finanziamento in Euro	il giorno dell'estinzione del finanziamento
Finanziamento in divisa estera	due giorni lavorativi successivi alla data di operazione di accredito

La contabilizzazione avverrà:
- 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza se con acquisto di divisa sul mercato contro euro o con disponibilità di conto in divisa;
- il giorno di negoziazione nel caso di bonifico pervenuto dall'estero (condizione pertinente agli "anticipi all'esportazione").

Il cambio eventuale da applicarsi sarà quello del giorno di contabilizzazione (sia nel caso di acquisto della divisa sul mercato che nel caso di arbitraggio con altra divisa).

IMPATTO DELLA FLUTTUAZIONE DEL CAMBIO SULL'AMMONTARE DA RIMBORSARE A SCADENZA

Simulazione di un apprezzamento del 20% contro euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'accensione e l'estinzione del finanziamento.

Divisa e importo	Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo a scadenza	Importo a scadenza con var. sfavorevole del cambio del 20%
USD 114.240,00 pari a € 100.280,90	12%	12	USD 127.948,80 pari a € 112.314,61	USD 127.948,80 pari a € 140.393,26
CHF 92.530,00 pari a € 99.548,14	12%	12	CHF 103.633,60 pari a € 111.493,92	CHF 103.633,60 pari a € 139.367,40
GBP 85.330,00 pari a € 100.014,07	12%	12	GBP 95.429,33 pari a € 111.851,34	GBP 95.429,33 pari a € 139.814,18
JPY 18.523.000 pari a € 99.463,03	12%	12	JPY 20.745.760 pari a € 111.398,59	JPY 20.745.760 pari a € 139.248,24

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni denominate "Altri finanziamenti", può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.lacassarurale.it
Il Tasso Effettivo Globale del mutuo (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il Cliente può in ogni momento e con comunicazione scritta (mediante raccomandata A.R. o PEC) alla Banca recedere dall'affidamento contro pagamento di tutto quanto dovuto.
In presenza di Crediti di Firma, il recesso è efficace dal momento in cui il Cliente versa alla Banca una somma pari a quella delle garanzie emesse.

La Banca può, in ogni momento con comunicazione scritta al Cliente, recedere dall'affidamento, ridurre o sospendere l'affidamento, anche se a tempo determinato.
Il Cliente non può utilizzare l'affidamento dalla data di ricevimento della comunicazione della Banca di recesso o di sospensione. In caso di riduzione dell'importo dell'affidamento il Cliente non può più utilizzare l'importo eccedente dalla data di ricevimento della comunicazione della Banca. Il Cliente deve pagare alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data in cui riceve la comunicazione di recesso o di riduzione dell'affidamento.
In presenza di Crediti di Firma, il Cliente deve versare alla Banca una somma pari a quella delle garanzie emesse. La Banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in deposito cauzionale presso di sé a nome e per conto del Cliente fino a scadenza, a garanzia del proprio credito di rivalsa in caso di escussione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La chiusura del rapporto è efficace dalla data in cui il Cliente ha effettuato i pagamenti dovuti.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera consegnata allo sportello, dietro rilascio di ricevuta, o a mezzo posta ordinaria e/o lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec), ai seguenti indirizzi:
La Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Ufficio Reclami
Via 3 Novembre, 20 – 38079 Tione di Trento (TN)
Fax: +39 0465 896899,
e-mail reclami@lacassarurale.it pec: reclami@pec.lacassarurale.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

GLOSSARIO

Affidamento	La linea di credito continuativa concessa al Cliente (cd. Plafond) utilizzabile in modalità promiscua per richiedere finanziamenti per cassa e/o crediti di firma
Commissione mancato utilizzo	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla porzione di Plafond non utilizzata e alla durata del mancato utilizzo del Plafond da parte del Cliente.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione e/o al valore del cambio Divisa/Euro.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al finanziamento.
Tasso Effettivo Globale (TEG)	Indicatore del costo del finanziamento che tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal Cliente, di cui la Banca è a conoscenza.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso di mora	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente in caso di mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca.